



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. .273... del 20/12/2018)

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito denominato semplicemente "Codice"), e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche ed amministrative di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 18/12/2018, con le OO.SS.

Art. 2 – Costituzione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo, all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, nel caso del servizio o della fornitura, l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
4. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
5. Sono esclusi dall'incentivo:
 - a. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'art 36 c.2 lett. a) del Codice;
 - c. Gli appalti previsti dall'art. 1, comma 3 del Codice;
 - d. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP ;

- e. I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17 del Codice stesso
6. Relativamente agli affidamenti di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e di servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, le risorse sono incluse nel fondo nel rispetto di quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
7. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori superiori a Euro 30.000, di servizi e di forniture affidati mediante procedura comparativa.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2- Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della L. n. 11/2016, le attività concernenti la progettazione di cui agli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Centrale Unica di Committenza

1. In caso di attività svolta dalla Centrale di Committenza interna al Comune di Brugherio, alla stessa è attribuito un incentivo pari al 15% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento. Tale percentuale va calcolata sul 100% dell'incentivo e non sull'80% ai sensi del combinato dei commi 2 e 5 dell'art. 113 del Codice.

2. Il Presidente della Centrale Unica di Committenza, con provvedimento formale dovrà individuare il personale appartenente alla CUC interessato, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Presidente della Centrale Unica di Committenza, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso con l'aggiudicazione il relativo procedimento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente.
6. I compensi incentivanti per prestazioni di cui all'art. 113 svolte dal personale della Centrale Unica di Committenza del Comune di Brugherio, a favore di altre stazioni appaltanti convenzionate, nel rispetto del regolamento incentivante adottato da queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
7. In caso di svolgimento della funzione di CUC da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) provinciale o di altro soggetto, si applicherà l'incentivo come previsto dal soggetto investito.

Art. 5 – Costituzione gruppo di lavoro - individuazione dei dipendenti coinvolti

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del dirigente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Dirigente, all'inizio del procedimento con propria determinazione, individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed esecuzione del contratto.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia d'appalto, concessione o affidamento.
3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
4. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 /2017.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, comma 1, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, comma 1, lett. ggggg) dal Codice.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 8 - Graduatoria del fondo incentivante

1. Ai fini della graduatoria del fondo per i lavori viene fatto riferimento, all'importo a base di gara (e alla tipologia dell'opera o del lavoro da realizzare):

2) ALIQUOTA PERCENTUALE RELATIVA:

LAVORI

2,0%	da Euro	30.000,00	fino a Euro 150.000,00
1,8%	da Euro	150.000,01	fino a Euro 1.000.000,00
1,5%	superiore a Euro	1.000.000,00	

3. I seguenti interventi:

a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,8%.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

A. Percentuali attribuite in caso di procedure senza CUC quindi sul 80% della quota incentivi

PRESTAZIONI / FUNZIONI TECNICHE EX COMMA 2	Pesatura fase%	RUP %	DIR. ESECUZ. %	COLL. TECN. %	COLL. AMM. %	UFF. CONTRATTI %	TOTALE
Programmazione spesa	10	80	0	10	10	0	100
Valutazione preventiva progetti (compreso capitolati, allegati tecnici vari e finanziari, etc): rup + collaboratori	30	50	0	40	10	0	100
Predisposizione controllo procedure di gara (rup + collaboratori) per gare senza CUC AFFIDAMENTO	25	40	0	15	15	30	100
Esecuzione (direttore + collaboratori)	25	10	60	5	25	0	100

Verifica di conformità / collaudo	10	10	60	5	25	0	100
TOTALE	100						

B. Percentuali attribuite in caso di procedure con CUC

quindi su: (100% iniziale – max .25% per CUC ex comma 5) – 20% comma 4

PRESTAZIONI / FUNZIONI TECNICHE EX COMMA 2	Pesatura fase %	RUP %	DIR. ESECU Z.	COLL. TECN. %	COLL. AMMIN. %	UFFICIO CONTRA TTI	TOTA LE
Programmazione spesa	10	80	0	10	10	0	100
Valutazione preventiva progetti (compreso capitolati, allegati tecnici vari e finanziari, etc): rup + collaboratori	30	50	0	40	10	0	100
Predisposizione controllo procedure di gara (rup + collaboratori) per gare con CUC AFFIDAMENTO	20	30	0	0	25	45	100
Esecuzione (direttore + collaboratori)	30	10	60	5	25	0	100
Verifica di conformità / collaudo	10	10	60	5	25	0	100
TOTALE	100						

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche ed amministrative relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).
2. Negli appalti, concessioni o procedure relative a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Fondo incentivante per appalti relativi a servizi ed a forniture

- 1 Negli appalti relativi a servizi e forniture, il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee Guida ANAC n.3/2017, par.10.2 e dell'art.5 comma 4 del presente regolamento.
2. La misura del fondo da costituire è determinata nella misura del 2% dell'importo a base della procedura di affidamento e deve essere compresa nel relativo quadro economico.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, o interventi supplementari, si applica il precedente articolo 9.

Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 12, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

A. Percentuali attribuite in caso di procedure senza CUC
quindi sul 80% della quota incentivi

PRESTAZIONI / FUNZIONI TECNICHE EX COMMA 2	Pesatura fase %	RUP %	DIR. ESECUZ.	COLL. TECN. %	COLL. AMM.	UFF. CONTRATTI	TOTALE
Programmazione spesa	10	80	0	10	10	0	100
Valutazione preventiva progetti (compreso capitolati, allegati tecnici vari e finanziari, etc): rup + collaboratori	30	45	0	35	20	0	100
Predisposizione controllo procedure di gara (rup + collaboratori) per gare senza CUC AFFIDAMENTO	25	40	0	10	20	30	100
Esecuzione (direttore + collaboratori)	25	10	60	5	25	0	100
Verifica di conformità (direttore)	10	10	60	5	25	0	100
TOTALE	100						

B. Percentuali attribuite in caso di procedure con CUC

quindi su: (100% iniziale – max .25% per CUC ex comma 5) – 20% comma 4

PRESTAZIONI / FUNZIONI TECNICHE EX COMMA 2	Pesatura fase %	RUP %	DIR. ESECUZ.	COLL. TECN. %	COLL. AMM. %	UFF. CONTRATTI	TOTALE
Programmazione spesa	10	80	0	10	10	0	100
Valutazione preventiva progetti (compreso capitolati, allegati tecnici vari e finanziari, etc): rup + collaboratori	30	45	0	35	20		100
Predisposizione controllo procedure di gara (rup + collaboratori) per gare con CUC AFFIDAMENTO	20	30	0	0	25	45	100
Esecuzione (direttore + collaboratori)	30	10	60	5	25	0	100
Verifica di conformità	10	10	60	5	25	0	100
TOTALE	100						

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15 - Ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all'art.113 c.4 del Codice.
3. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 50% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori operativi esterni, la relativa quota spettante sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

Art. 16 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al RUP.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 6 e 7 incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113, del Codice.

Art. 17 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
 3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso – a cura dell'ufficio Personale dell'Ente - al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza e in forma aggregata alla RSU, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18 - Coincidenza di funzioni

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto, nel medesimo affidamento, vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
3. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Dirigente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del suo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire:
 - A) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto; valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; assume la determinazione di liquidazione.
 - B) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della esecuzione/ dell'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro / servizio/ fornitura; l'esito positivo del collaudo/ certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; assume la determinazione di liquidazione.
 - C) Nel caso di contratti per servizi e forniture aventi durata pluriennale, il Responsabile unico del procedimento trasmetterà al Dirigente annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo una relazione per l'adozione per l'adozione della determinazione di ripartizione parziale e

liquidazione dell'incentivo, con l'indicazione degli importi spettanti per ciascuno degli aventi diritto e delle eventuali decurtazioni da operare.

4. Ai fini della liquidazione, il Dirigente, predispone una scheda per ciascun affidamento in cui viene indicato il gruppo di lavoro, con l'individuazione per ciascun dipendente di:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 20 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di indizione di gara;
- d) per la fase di affidamento, con la stipula del contratto;
- e) per l'esecuzione dei contratti, con l'espletamento delle verifiche;
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. Resta fatto salvo quanto stabilito alla lett. C) del comma 3 dell'art.19 del presente regolamento.

Art. 21- Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell'ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento.

2. L'eventuale quota spettante oltre il limite viene destinata per le finalità di cui all'art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Art.22 - Entrata in vigore – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

3. Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dall'1.1.2018, in corso di esecuzione o ultimati nel 2018, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

4. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del regolamento a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti, D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.